

**ALLEGATO 4 TER**

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE**

**INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) - SEZIONE B**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| Cognome e Nome       | SPLENDORE SIMONE   |
| Sezione RUI          | B numero B000077568  |
| Data iscrizione      | 19/09/2014   |
| Indirizzo            | Piazza Dondi Dall'Orologio, 7 - 35030 Abano Terme (PD)               |
| Telefono             | 0497389651   |
| Mail                 | Direzione@essebroker.it  |
| PEC                  | Essebroker@pec.it  |
| Nella sua qualità di | Rappresentante Legale e Responsabile dell'attività d'intermediazione |

**ADDETTO ALL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA ALL'INTERNO DEI LOCALI**

- |                |                |
|----------------|----------------|
| Cognome e Nome | GALLO CRISTINA |
|----------------|----------------|

**INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO UNICO INTERMEDIARI (RUI) - SEZIONE B**

- |                 |  |
|-----------------|--|
| Cognome e Nome  | A.M. ASSICURAZIONI DI MANTEGAZZA ALBERTO |
| Sezione RUI     | B numero B000253897                      |
| Data iscrizione | 06/02/2020                               |
| PEC             | alberto.mantegazza@pec.it                |

**INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO UNICO INTERMEDIARI (RUI) - SEZIONE E**

- |                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Cognome e Nome  | BENA' GIANFRANCO          |
| Sezione RUI     | E numero E000585233       |
| Data iscrizione | 25/10/2017                |
| Mail            | gianfranco.bena@gmail.com |

**INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO UNICO INTERMEDIARI (RUI) - SEZIONE A**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Cognome e Nome  | BRUNELLI ASSICURAZIONI S.A.S. DI BRUNELLI RUDI & C. |
| Sezione RUI     | A numero A000055576                                 |
| Data iscrizione | 12/02/2007  |
| PEC             | brunelliassicurazioni@pec.it                        |

**INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO UNICO INTERMEDIARI (RUI) - SEZIONE E**

- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Cognome e Nome  | MASCHIO RENATO       |
| Sezione RUI     | E numero E000518823  |
| Data iscrizione | 08/05/2015           |
| PEC             | renatomaschio@pec.it |

**INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO UNICO INTERMEDIARI (RUI) - SEZIONE E**

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Cognome e Nome  | PEGORARO LUCA       |
| Sezione RUI     | E numero E000298072 |
| Data iscrizione | 02/04/2009          |
| PEC             | pegoraroluca@pec.it |

**INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO UNICO INTERMEDIARI (RUI) - SEZIONE A**

- ☐ Cognome e Nome                   SERVIZI ASSICURATIVI LANARO S.A.S. DI LANARO LUCA E C.  
Sezione RUI                        A numero A000568446  
Data iscrizione                    10/03/2017  
PEC                                   serviziassicurativilanaro@pec.it

**INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO UNICO INTERMEDIARI (RUI) - SEZIONE E**

- ☐ Cognome e Nome                   VGM CONSULT S.A.S. DI VERONICA GENTILE  
Sezione RUI                        E numero E000663125  
Data iscrizione                    28/08/2020  
PEC                                   vgmconsult@lamiapec.it

**INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO UNICO INTERMEDIARI (RUI) - SEZIONE E**

- ☐ Cognome e Nome                   ZANETTI DAVIDE  
Sezione RUI                        E numero E000645185  
Data iscrizione                    08/01/2020  
PEC                                   zanetti.dav@postecert.it

**ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:**

- Denominazione Sociale    ESSEBROKER S.R.L.
- Sezione RUI                    B numero B000668340
- Data iscrizione                05/11/2020
- Sede Legale e Operativa    Piazza Dondi Dall'Orologio, 7 - 35030 Abano Terme (PD)
- Telefono                        0497389651
- Mail                             Direzionale@essebroker.it
- PEC                             Essebroker@pec.it
- Sito Internet                 www.essebroker.it

**SEZIONE I**

**Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

- A. Prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il Broker Essebroker S.r.l.:
  - **Consegna/metete a disposizione del Contraente** copia del documento che contiene i dati essenziali dell'Intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (**Allegato 3** al Regolamento IVASS n. 40/2018);
  - **Consegna** copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa l'eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli Intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio (**Allegato 4** al Regolamento IVASS n. 40/2018);
- B. **Consegna** copia della **documentazione precontrattuale** e **contrattuale** prevista dalle vigenti disposizioni, copia della **polizza** e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- C. E' tenuto a proporre o a raccomandare contratti **coerenti** con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente o dell'Assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione.

- D. Se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l'**obbligo di informare il Contraente** di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito.
- E. Ha l'**obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento** identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all'Art. 30 Decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- F. E' obbligato a **fornire** in forma chiara e comprensibile le **informazioni oggettive sul prodotto**, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

### Sezione II

#### Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi - Solo in caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIP'S)-

- A. Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al Contraente copia dell'Allegato 4 Bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
- B. Obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto.
- C. In caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il Contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza.
- D. In caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il Contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
- E. In caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
- F. Obbligo di fornire le informazioni di cui all'Articolo 121 Sexies, Commi 1 e 2 del Codice.